

# REGOLAMENTO SULLA VERIFICA DEI REQUISITI DEGLI ESPONENTI AZIENDALI DELLE BANCHE AFFILIATE

Approvato dal Consiglio di Amministrazione della Capogruppo Data: 18.12.2019

Allegato alla circolare prot. gen. 46/2019 dd. 24.01.2019

Aggiornato dal Consiglio di Amministrazione della Capogruppo Data: 18.12.2019 e successivamente 13.01.2021

Approvato dal Consiglio di Amministrazione della Cassa Rurale Val di Non in data 25/01/2021 con verbale n. 1169/21

# INDICE

1. PRI	EMESSA	4
1.1.	OBIETTIVI DEL REGOLAMENTO	4
1.2.	ADOZIONE, AGGIORNAMENTO E DIFFUSIONE DEL DOCUMENTO	4
1.3.	DEFINZIONI	5
1.4.	QUADRO GIURIDICO DI RIFERIMENTO	6
2. PROCESSO E ATTORI		6
2.1.	PERIODICITÀ DEL PROCESSO DI VERIFICA	6
2.2.	ATTORI DEL PROCESSO DI VERIFICA	7
2.3.	CRITERI DEL PROCESSO DI VERIFICA	7
2.4.	PROCESSO DI VERIFICA DEI REQUISITI	8
2.5.	FASI SUCCESSIVE AL PROCESSO DI VERIFICA DEI REQUISITI	9
3 DIS	DOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE	۵

### 1. PREMESSA

### 1.1. OBIETTIVI DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento (di seguito il "Regolamento") è volto ad identificare le procedure adottate da Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo Italiano S.p.A. (di seguito la "Capogruppo" o "Cassa Centrale Banca") per verificare in modo efficiente e tempestivo – anche in conformità a quanto disposto dalla Parte Terza, Capitolo 5, Sezione III, della Circolare di Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 s.m.i. in materia di governo societario (di seguito la "Circolare 285") - il rispetto delle disposizioni in materia di requisiti e criteri degli esponenti aziendali stabiliti dall'articolo 26 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 s.m.i. (di seguito il "TUB") da parte delle Banche di Credito Cooperativo, Casse Rurali e Casse Raiffeisen appartenenti al Gruppo Bancario Cooperativo facente capo alla stessa Cassa Centrale Banca (di seguito "Banca/Banche Affiliata/e").

Si ritiene opportuno premettere, a tali fini, che ciascuna Banca Affiliata, in ragione della sua appartenenza al Gruppo Bancario Cooperativo facente capo a Cassa Centrale Banca (di seguito il "**Gruppo Bancario Cooperativo**"), è tenuta al rispetto, oltre che delle disposizioni normative e regolamentari tempo per tempo vigenti, anche dei regolamenti adottati dal Consiglio di Amministrazione della Capogruppo.

In tale contesto ed al fine di salvaguardare le esigenze di unitarietà della governance del Gruppo Bancario Cooperativo, le esigenze della Capogruppo nonché la sana e prudente gestione della singola Banca Affiliata e, di riflesso, la sana e prudente gestione del Gruppo Bancario Cooperativo nonché la sua reputazione e la fiducia del pubblico, è imprescindibile che tutti gli esponenti apicali facenti capo al gruppo stesso siano in possesso dei requisiti previsti dalle norme di legge tempo per tempo applicabili per l'assunzione della carica, come eventualmente integrati dagli eventuali regolamenti interni adottati a livello di Gruppo Bancario Cooperativo.

# 1.2. ADOZIONE, AGGIORNAMENTO E DIFFUSIONE DEL DOCUMENTO

Il Regolamento è approvato e adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione della Capogruppo.

Il Comitato Nomine, anche avvalendosi delle competenti strutture interne della Capogruppo, verifica nel continuo e comunque con cadenza annuale la complessiva idoneità delle procedure predisposte ad assicurare il conseguimento degli obiettivi posti dalla disciplina vigente in materia.

Eventuali successive modifiche o integrazioni devono essere approvate dal Consiglio di Amministrazione della Capogruppo, previo parere favorevole vincolante da parte del Comitato Nomine e del Collegio Sindacale e, ove richiesto, con il parere non vincolante delle Assemblee territoriali.

Le procedure di cui al presente Regolamento e gli eventuali successivi aggiornamenti delle stesse sono comunicati a tutte le Banche Affiliate e pubblicati nel documentale della Capogruppo.

### 1.3. DEFINZIONI

Nel presente Regolamento l'espressione:

- "Assemblee territoriali" indica la modalità di consultazione delle Banche Affiliate secondo quanto previsto dall'art.37-bis c. 3-bis del TUB;
- "Autorità Competente" indica le Autorità che, a seconda dei casi e in coerenza con quanto previsto dalla normativa nazionale ed europea di settore, esercitano attività di vigilanza, quali a titolo esemplificativo, la Banca Centrale Europea, la Banca d'Italia, Consob, Ivass, Ministeri e organi governativi;
- "Banca/Banche Affiliata/e" indica singolarmente ovvero collettivamente le Banche di Credito Cooperativo, Casse Rurali e/o Casse Raiffeisen aderenti al Gruppo Bancario Cooperativo, in quanto soggette all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo in virtù del Contratto di Coesione con essa stipulato;
- "Capogruppo" o "Cassa Centrale Banca" indica Cassa Centrale Banca Credito Cooperativo Italiano S.p.A. in qualità di Capogruppo del Gruppo Bancario Cooperativo;
- "Circolare 285" indica la Circolare di Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013, recante le Disposizioni di Vigilanza per le Banche;
- "Comitato Nomine" indica il comitato endo-consiliare della Capogruppo specializzato in tema di "nomine", istituito ai sensi della Circolare 285;
- "Contratto di Coesione" o "Contratto" indica il contratto stipulato tra la Capogruppo e la singola Banca Affiliata ai sensi dell'articolo 37-bis, comma terzo, TUB, comprensivo dell'Accordo di Garanzia;
- "Gruppo Bancario Cooperativo" indica il Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca;
- "Organi Aziendali" o "Organi Sociali" indica l'Organo con funzione di supervisione strategica, l'Organo con funzione di gestione e l'Organo con funzione di controllo;
- "Organo con funzione di controllo" indica l'Organo aziendale cui, ai sensi del codice civile
  o per disposizione statutaria, spetta di vigilare sull'osservanza delle norme di legge,
  regolamentari e statutarie, sulla corretta amministrazione, sull'adeguatezza degli assetti
  organizzativi e contabili della banca;
- "Organo con funzione di gestione" indica l'Organo aziendale o i componenti di esso a cui, ai sensi del codice civile o per disposizione statutaria, spettano o sono delegati compiti di gestione, intesa come attuazione degli indirizzi deliberati nell'esercizio della funzione di supervisione strategica;
- "Organo con funzione di supervisione strategica" indica l'Organo aziendale a cui, ai sensi del codice civile o per disposizione statutaria, sono attribuite funzioni di indirizzo della gestione di impresa, mediante, tra l'altro, esame e delibera in ordine ai piani industriali o finanziari ovvero alle operazioni strategiche;
- **"Organo competente"** indica l'Organo del quale l'esponente è componente; per il direttore generale, l'organo che conferisce l'incarico;
- "Esponente" indica i soggetti che ricoprono incarichi: i) presso il consiglio di amministrazione, il consiglio di sorveglianza, il consiglio di gestione; ii) presso il collegio sindacale, iii) di direttore generale, comunque denominato;
  - **"Testo Unico Bancario"** o **"TUB"** indica il Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e successive modifiche ed integrazioni.

# 1.4. QUADRO GIURIDICO DI RIFERIMENTO

Oltre alla Circolare 285, assumono rilevanza ai fini del processo di verifica:

- Articolo 26 del TUB e le relative disposizioni attuative, fra le quali in particolare il Decreto Ministeriale n. 169 del 23 novembre 2020;
- Articolo 36 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge del 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di *interlocking directorates*;
- Direttiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento (CRD IV);
- lo Statuto della Banca Affiliata, che è conforme allo statuto tipo delle Banche Affiliate approvato dalla Banca d'Italia il 2 agosto 2018, adottato con delibera assembleare, ed in particolare:
  - Titolo I, articolo 2, che rappresenta il compendio dei principi ispiratori delle banche della categoria, ivi compresa la tutela e la salvaguardia delle peculiarità linguistiche e culturali, e richiama espressamente la Banca Affiliata, e quindi i suoi amministratori, ad agire in coerenza con la Carta dei Valori del Credito Cooperativo;
  - Titolo VII, articoli 34, 35, 36, 37, 38, 39 e 40 che disciplinano composizione, durata in carica, modalità di nomina, decadenza, revoca, cessazione e sostituzione nonché attribuzioni e modalità di svolgimento delle adunanze del Consiglio di Amministrazione;
  - Titolo VII, articolo 37, relativo alla eventuale istituzione di speciali comitati con funzioni consultive, istruttorie e propositive.
  - Titolo VII, articolo 43, dove vengono richiesti speciali requisiti per la nomina a Presidente del Consiglio di Amministrazione;
  - Titolo VIII, articolo 44, che disciplina composizione, modalità di svolgimento delle adunanze, deliberazioni e attribuzioni del Comitato Esecutivo, ove nominato;
  - Titolo IX, articoli 45 e 46, che disciplinano composizione, durata in carica, modalità di nomina e attribuzioni del Collegio Sindacale;
- il punto 8 della Carta dei Valori del Credito Cooperativo, che stabilisce che "Il Credito Cooperativo si impegna a favorire la crescita delle competenze e della professionalità degli amministratori, dirigenti, collaboratori e la crescita e la diffusione della cultura economica, sociale, civile nei soci e nelle comunità locali";
- il punto 10 della Carta dei Valori del Credito Cooperativo, che sancisce che "gli amministratori del Credito Cooperativo si impegnano sul proprio onore a partecipare alle decisioni in coscienza ed autonomia, a creare valore economico e sociale per i soci e la comunità, a dedicare il tempo necessario a tale incarico, a curare personalmente la propria qualificazione professionale e formazione permanente";
- il Codice Etico adottato dalla Banca Affiliata tempo per tempo vigente.

### 2. PROCESSO E ATTORI

### 2.1. PERIODICITÀ DEL PROCESSO DI VERIFICA

Il processo di verifica viene effettuato dalla Capogruppo nei termini di seguito definiti:

- in occasione della nomina (ovvero del rinnovo) alle cariche sociali della Banca Affiliata ed a seguito di variazioni nella composizione originaria degli organi sociali della Banca Affiliata, ad esempio a seguito di cooptazione di un componente dell'organo con funzione di

supervisione strategica ai sensi dell'articolo 2386 del codice civile; in occasione dei rinnovi successivi alla prima nomina avvenuta successivamente all'entrata in vigore del D.M. 169/2020 (30 dicembre 2020), non è necessaria una nuova verifica, salvo il ricorrere di eventi sopravvenuti che, anche in relazione alle caratteristiche operative della banca, incidono sulla situazione dell'esponente o responsabile, sul ruolo da questi ricoperto nell'ambito dell'organizzazione aziendale o sulla composizione collettiva dell'organo;

- in occasione della nomina (ovvero del rinnovo) al ruolo di Direttore Generale della Banca Affiliata; in occasione dei rinnovi successivi alla prima nomina avvenuta successivamente all'entrata in vigore del D.M. 169/2020 (30 dicembre 2020), non è necessaria una nuova verifica, salvo il ricorrere di eventi sopravvenuti che, anche in relazione alle caratteristiche operative della banca, incidono sulla situazione dell'esponente o responsabile, sul ruolo da questi ricoperto nell'ambito dell'organizzazione aziendale o sulla composizione collettiva dell'organo;
- a fronte di rilievi riscontrati o richieste di interventi dell'Autorità Competente su profili che riguardano il funzionamento e la composizione degli Organi Aziendali;
- in conseguenza di significative variazioni nell'ampiezza delle deleghe attribuite ad un singolo componente l'Organo Aziendale;
- in conseguenza di nuovi fatti o elementi sopravvenuti idonei ad inficiare uno o più requisiti di idoneità;
- per gli esponenti oggetto di osservazioni in occasione della verifica dei requisiti da parte della Capogruppo o della Vigilanza, limitatamente ai criteri oggetto di osservazioni, con frequenza semestrale secondo le tempistiche e le modalità comunicate dalla Direzione Affari Societari e Partecipazioni della Capogruppo.

### 2.2. ATTORI DEL PROCESSO DI VERIFICA

Partecipano al processo di verifica:

- la Direzione Affari Societari e Partecipazioni ed il personale interno della Capogruppo, secondo le rispettive competenze;
- (ii) il Consiglio di Amministrazione, il Comitato Nomine ed il Collegio Sindacale della Capogruppo, nell'ambito delle proprie competenze, nonché i singoli consiglieri cui siano state eventualmente delegate specifiche attribuzioni in relazione al funzionamento e alla composizione degli Organi Aziendali delle Banche Affiliate;
- (iii) l'eventuale professionista esterno indipendente incaricato di fornire consulenza nello svolgimento delle varie fasi del processo;
- (iv) l'Organo competente della Banca Affiliata, destinatario delle deliberazioni eventualmente assunte dalla Capogruppo in conformità al presente Regolamento.

### 2.3. CRITERI DEL PROCESSO DI VERIFICA

Il processo di verifica è condotto tenendo conto dei requisiti e dei criteri indicati nella normativa di riferimento e nel "Modello per la definizione della composizione quali-quantitativa ottimale degli organi aziendali e della direzione delle banche affiliate" approvato dalla Capogruppo (di seguito i "Requisiti"), e tiene conto dei rilievi riscontrati o delle richieste di interventi su profili che riguardano il funzionamento e la composizione degli Organi Aziendali da parte dell'Autorità Competente, delle funzioni aziendali di controllo interne alla Banca Affiliata ovvero da parte della Capogruppo medesima.

Il risultato del processo di verifica è trasmesso all'Autorità di Vigilanza competente per il tramite della Direzione Affari Societari e Partecipazioni della Capogruppo.

### 2.4. PROCESSO DI VERIFICA DEI REQUISITI

Per il processo di verifica dei requisiti da parte dei propri esponenti, le Banche Affiliate fanno riferimento a quanto disposto dal D.M. 169/2020.

Conformemente a quanto disposto dalla normativa di Vigilanza, entro trenta giorni dalla nomina assembleare ovvero dalla conoscenza dell'evento sopravvenuto, e comunque in una data concordata con la Direzione Affari Societari e Partecipazioni della Capogruppo, l'Organo competente della Banca Affiliata verifica il possesso dei Requisiti da parte dei soggetti nominati e prende le dovute deliberazioni.

Quando la nomina non spetta all'Assemblea, l'Organo competente della Banca Affiliata verifica il possesso dei Requisiti da parte dei soggetti da nominare con congruo anticipo rispetto alla data prevista per la riunione di nomina, e comunque in una data concordata con la Direzione Affari Societari e Partecipazioni della Capogruppo.

Copia del verbale della riunione di verifica dei Requisiti deve essere trasmessa, unitamente ai relativi allegati, alla Direzione Affari Societari e Partecipazioni della Capogruppo secondo le tempistiche e le modalità comunicate dalla Direzione in parola e comunque entro 5 giorni lavorativi.

Una volta ricevuta la documentazione completa da parte della Banca Affiliata, la Direzione Affari Societari e Partecipazioni della Capogruppo procede alla valutazione dell'analisi condotta dalla Banca Affiliata. Nello svolgimento di tali attività, la Direzione Affari Societari e Partecipazioni applica i criteri di cui al "Modello per la definizione della composizione quali-quantitativa ottimale degli organi aziendali e della direzione delle banche affiliate" approvato dalla Capogruppo.

Qualora, a valle della valutazione condotta dalla Capogruppo, siano riscontrate eventuali criticità nel processo di valutazione condotto dalla Banca Affiliata e/o difformità in capo al singolo esponente ovvero all'Organo Aziendale nel suo complesso rispetto ai Requisiti, la Direzione Affari Societari e Partecipazioni della Capogruppo segnala tale circostanza al Comitato Nomine per le opportune deliberazioni da parte del Consiglio di Amministrazione della Capogruppo, da adottarsi con l'astensione dell'eventuale esponente che sia altresì esponente della Banca Affiliata.

Alla luce della deliberazione adottata dal Consiglio di Amministrazione, il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Capogruppo, eventualmente avvalendosi dell'ausilio della Direzione Affari Societari e Partecipazioni, informa il Presidente del competente Organo Aziendale della Banca Affiliata dell'esito della valutazione condotta e della deliberazione adottata dall'organo con funzione di supervisione strategica della Capogruppo e, nel rispetto delle disposizioni normative applicabili, lo sollecita a dichiarare l'eventuale decadenza del(i) componente(i) interessato(i) ovvero ad adottare ogni altra misura idonea ad assicurare il rispetto dei requisiti previsti dalla normativa applicabile. Ove richiesto, l'Organo Competente della Banca Affiliata deve dichiarare senza indugio, in conformità alla normativa tempo per tempo applicabile, la sospensione del(i) componente(i) interessato(i) fino al momento in cui le

misure deliberate dal Consiglio di Amministrazione di Cassa Centrale Banca non siano state adottate.

Nell'eventualità in cui, trascorsi 30 (trenta) giorni dalla richiesta operata dalla Capogruppo, il competente Organo Aziendale della Banca Affiliata non si sia conformato alle indicazioni ricevute, il Consiglio di Amministrazione di Cassa Centrale Banca esercita i poteri di nomina e di revoca diretta degli esponenti della Banca Affiliata in forza del Contratto di Coesione, da esercitarsi in conformità alle disposizioni di cui Contratto stesso ed all'articolo 34 dello Statuto tipo della Banche Affiliate.

### 2.5. FASI SUCCESSIVE AL PROCESSO DI VERIFICA DEI REQUISITI

Una volta concluso il processo di verifica, e comunque entro trenta giorni dalla data della riunione di verifica della Banca Affiliata, la Capogruppo trasmette alle Autorità di Vigilanza, secondo le modalità concordate, copia del verbale della riunione completo degli allegati previsti. Eventuali richieste di informazioni integrative da parte delle Autorità di Vigilanza sono trasmesse alle rispettive Banche Affiliate per il tramite della Direzione Affari Societari e Partecipazioni della Capogruppo. Le Banche Affiliate provvedono senza indugio alla raccolta delle informazioni richieste e alla relativa trasmissione alla Direzione Affari Societari e Partecipazioni della Capogruppo.

Le Decisioni delle Autorità di Vigilanza relative alla verifica dei requisiti degli esponenti aziendali sono trasmesse alle rispettive Banche Affiliate per il tramite della Direzione Affari Societari e Partecipazioni della Capogruppo attraverso le modalità previste. Le Banche Affiliate provvedono a informare gli esponenti alla prima riunione dell'Organo competente utile.

L'Organo competente della Banca Affiliata recepisce le osservazioni eventualmente contenute nelle Decisioni delle Autorità di Vigilanza e adotta le opportune deliberazioni, dandone tempestiva comunicazione alla Capogruppo, anche ai fini dell'eventuale trasmissione alle Autorità di Vigilanza. L'Organo competente della Banca Affiliata fornisce un aggiornamento sugli esponenti oggetto di osservazioni da parte della Capogruppo e/o delle Autorità di Vigilanza con cadenza almeno semestrale, e comunque in occasione di modificazioni significative dello *status quo*.

### 3. DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Per quanto non espressamente statuito si intendono qui richiamate le disposizioni di cui alla normativa applicabile, allo Statuto della Banca Affiliata, allo Statuto di Cassa Centrale Banca e ad eventuali altri regolamenti approvati dalla Banca Affiliata ovvero a livello di Gruppo Bancario Cooperativo riguardanti le medesime materie trattate al presente Regolamento.